

**MODIFICHE INTRODOTTE AL DLGS 81/2008 DAL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 DICEMBRE 2021, N. 215, RECANTE
«MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI.»
(G.U. 21 OTTOBRE 2021, N. 252)**

Pietro Mazzoccoli – SPISAL AULSS 9 - Scaligera

RIFERIMENTI	ARTICOLI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE	7, 8, 13, 14
CAPO III –GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	18, 19, 26
SEZIONE IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	37
SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI	51, 52
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI	
SEZIONE I -SANZIONI	55, 56
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	79
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	
CAPO I –MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANIEI O MOBILI	99
ALLEGATI	
Allegato I	Allegato I

PRINCIPALI MODIFICHE AL DLGS. 81/2008

COMITATI REGIONALI

Le modifiche introdotte attengono al SISTEMA ISTITUZIONALE prevedendo “**almeno due volte l'anno**” e non più “**almeno una volta ogni tre mesi**”.

Il Comitato regionale può essere convocato anche su richiesta dell'Ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SINP

Viene rilanciato il SINP per “programmare e valutare i dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” e per valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il SINP viene alimentato da tutti gli organi di vigilanza inserendo anche le sanzioni irrogate.

L'INAIL garantisce la gestione tecnica, informatica e il suo sviluppo, inoltre mette disponibile sia all'AULSS (Dip. Prevenzione) sia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tutti i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati agli indennizzati (Vedi Flussi INAIL).

Si prevede un **Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione**

Le **Parti sociali** partecipano al tavolo mediante la consultazione in ordine ai flussi relativi a:

- a) il quadro produttivo ed occupazionale;
- b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
- c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
- e-bis) dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.

VIGILANZA

Viene ampliato il sistema di controllo, con l'estensione delle competenze dell'Ispettorato del lavoro dai cantieri edili a tutti i settori. L'ITL ha lo stesso perimetro di competenze che spetta ai servizi ispettivi delle Asl in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza.

Le ASL e l'INL, a livello provinciale promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi.

Gli importi delle somme delle multe vanno nei rispettivi bilanci, alle Regioni e all'INL.

Una volta l'anno (entro il 30 giugno) l'INL presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una **relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare** e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

l'INL adotta un provvedimento di sospensione, quando:

- riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (*ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa*).
- In caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

Novità per i Lavoratori autonomi occasionali. L'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Unitamente al provvedimento di sospensione l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il provvedimento di sospensione e' comunicato all'**(Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero)** delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

Il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'INL adotta i provvedimenti di sospensione anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

I provvedimenti di sospensione diventano atti accessibili ai fini della L. 241/90 (Prima non lo erano).

Sulle violazioni in materia di prevenzione incendi, gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche che rilevano violazioni in materia di prevenzione incendi, lo segnalano al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

I provvedimenti di sospensione possono essere fatti anche dai servizi ispettivi delle ASL nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e vengono indicate le regole per la revoca del provvedimento.

PREPOSTO

Il Datore di lavoro individua il **preposto o i preposti**.

Per lo svolgimento delle attività previste i nuovi contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono prevedere l'emolumento spettante al preposto.

Il preposto adesso ha non solo il dovere di **informare il datore di lavoro e i dirigenti dei comportamenti non conformi dei lavoratori, ma ha anche il potere, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Inoltre in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, può interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;** (Prima non poteva sospendere l'attività ma solo segnalare al DL).

In regime di appalto o subappalto, i Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

L'attività di formazione e aggiornamento periodico dei preposti, ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, devono avvenire interamente in presenza.

DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche vengono esonerati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Qualora i dirigenti rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione.

Il DVR e' redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione.

Il Ministro dell'istruzione, di concerto... stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici .

<p>FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO</p>	<p>Anche il Datore di lavoro, oltre ai i dirigenti e i preposti viene inserito quale soggetto obbligato a riceve un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022 aggiorna l'accordo sulla formazione del 21 dicembre 2011.</p> <p>Vanno tracciati tutti gli interventi di addestramento effettuati in apposito registro anche informatizzato.</p>
<p>ORGANISMI PARITETICI</p>	<p>Viene istituito il repertorio degli organismi paritetici.</p> <p>Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'INAIL e all'INL i dati relativi alle imprese che hanno aderito e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata, i dati sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e se sono state rilasciate asseverazioni.</p> <p>I dati sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità (oneri assicurativi da parte dell'INAIL).</p>
<p>NOTIFICHE PRELIMINARI</p>	<p>L'Azienda Unità Sanitaria Locale, la Direzione Provinciale del Lavoro, il Prefetto, limitatamente ai lavori pubblici, trasmettono alla Cassa edile le notifiche preliminari</p> <p>L'INL istituisce una banca dati apposita alimentata dalle notifiche preliminari.</p>
<p>ALLEGATO I</p>	<p>E' stato aggiornato l'Allegato I</p>
<p>ASSUNZIONE PERSONALE</p>	<p>Viene autorizzato l'assunzione di 1.024 unità presso l'INL</p> <p>Viene autorizzato l'assunzione di 90 unità presso l'Arma dei carabinieri per l'attività di vigilanza in applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

(Articoli)

7

8

13

14

<p>Art 7 Comitati regionali di Coordinamento</p>	<p>Le riunioni del Comitato regionale sono passate da <i>“almeno una volta ogni tre mesi”</i> (Art. 1, D.P.C.M. 21 dicembre 2007) ad <i>“almeno due volte l’anno”</i>. Il Comitato regionale può essere convocato anche su richiesta dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p>
<p>Art 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)</p>	<p>Il SINP assume un ruolo strategico per “programmare e valutare i dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” e per valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.</p> <p>Tutti gli organi di vigilanza, inoltre, lo alimentano con le sanzioni irrogate.</p> <p>L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e il suo sviluppo, inoltre e’ titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo e del DL 10 agosto 2018, n. 101. L’INAIL mette disponibile sia all’AULSS (Dip. Prevenzione) sia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro tutti i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati agli indennizzati (Vedi Flussi INAIL).</p> <p>Si prevede un Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)</p> <p>Le Parti sociali partecipano al tavolo mediante la consultazione in ordine ai flussi relativi a: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL</p>
<p>Art. 13 Vigilanza</p>	<p>Con questa integrazione, come ha affermato il Ministro Andrea Orlando nell’informativa mercoledì alla Camera dei Deputati 22 dicembre 2021, <i>“...è stato ampliato il sistema di controllo, con l’estensione delle competenze dell’Ispettorato del lavoro dai cantieri edili a tutti i settori. Abbiamo conferito all’INL lo stesso perimetro di competenze che spetta ai servizi ispettivi delle Asl in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza, alle quali, però, nulla è stato sottratto”</i>.</p> <p>Le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi.</p> <p>Gli importi delle somme vanno nei rispettivi bilanci, alle Regioni e all’INL.</p> <p>Ogni anno entro il 30 giugno l’Ispettorato nazionale del lavoro presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.»; (Non sembra essere una relazione integrata INL-ASL)</p>
<p>Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</p>	<p>L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ((ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,)). In caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Lavoratori autonomi occasionali. L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori e’ oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro</p>

competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Unitamente al provvedimento di sospensione l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

((Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)).

Il provvedimento di sospensione e' comunicato all'*((Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero))* delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

((Il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.))

L'INL adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

I provvedimenti di sospensione diventano atti accessibili ai fini della L. 241/90 (Prima non lo erano).

Sulle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede, ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Seguono le regole per la revoca del provvedimento.

CAPO III –GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	(Articoli)	18	19	26
--	-------------------	-----------	-----------	-----------

Il DL individuare il **preposto o i preposti** per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono prevedere l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività.

I dirigenti delle istituzioni scolastiche vengono esonerati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, alla loro fornitura e manutenzione.

Qualora i dirigenti rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione.

Il documento di valutazione e' redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione

Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici .

**Art. 18
 Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente**

<p>Art. 19 Obblighi del Preposto</p>	<p>Il preposto adesso ha non solo il dovere di informare il datore di lavoro e i dirigenti dei comportamenti non conformi dei lavoratori, ma ha anche il potere, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, di interrompere l'attività' del lavoratore e informare i superiori diretti»; In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività' e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»; (Prima non poteva sospendere l'attività ma solo segnalare al DL)</p>
<p>Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</p>	<p>In regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto</p>
<p>SEZIONE IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (Articolo)</p>	
<p>Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p>	<p>La conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022 aggiorna l'accordo sulla formazione del 21 dicembre 2011 definendo: - durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro - modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria - modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa Vanno tracciati tutti gli interventi di addestramento effettuati in apposito registro anche informatizzato. Viene inserito anche il datore di lavoro, oltre ai i dirigenti e i preposti quale soggetto obbligato a ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro L'attività di formazione e aggiornamento periodico dei preposti, ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, devono avvenire interamente in presenza.</p>
<p>SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (Articoli)</p>	
<p>Art. 51 Organismi paritetici</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio degli organismi paritetici Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'INAIL e adesso anche all'INL i dati relativi: a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività' di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. 8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.</p>
<p>Art. 52 Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</p>	<p>Emanazione di un decreto sull'articolazione dei fondi e i criteri di riparto dello stesso. Spostato i termini che è passato dal «entro il 31 dicembre 2009» al “30 giugno 2022”</p>
<p>CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI</p>	
<p>SEZIONE I -SANZIONI (Articoli)</p>	
<p>Art. 55 Sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente</p>	<p>L'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro scende a 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis»;(Art. 55, c.5, punto d)) ed altri articoli.</p>
<p>Art. 56 Sanzioni per il Preposto</p>	<p>Riferimenti aggiornati</p>

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		(Articolo) 79
Art. 79 Criteri per l'individuazione e l'uso	Si deve tener conto oltre che alle disposizioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche dell'aggiornamento delle norme UNI	
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI		
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI		(Articolo) 99
Art. 99 Notifica preliminare	L'Azienda Unità Sanitaria Locale, la Direzione Provinciale del Lavoro, il Prefetto, limitatamente ai lavori pubblici, trasmettono alla Cassa edile le notifiche preliminari	
	Presso l'INL viene istituita una banca dati apposita alimentata dalle notifiche preliminari. Le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate saranno oggetto di un apposito decreto dell'INL.	
ALLEGATO I	E' stato aggiornato l'Allegato I	AGGIORNATO

ASSUNZIONE PERSONALE ISPETTIVO INL (1.024 unità)	Autorizzazione all'assunzione di 1.024 unità di personale ispettivo presso l'INL.
ARMA CARABINIERI (90 unità)	Autorizzazione all'assunzione di 90 unità di personale dell'Arma dei carabinieri per la vigilanza per l'attività di vigilanza in applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ALLEGATO PRECEDENTE

ALLEGATO ATTUALE

ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

"ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000